

**Corte di Cassazione, sezione lavoro, 2 marzo 2005 n. 4370 – Pres. Sciarelli – Rel. Lupi – B.B. s.r.l. (avv. Prosperetti, Russo) c. Agricoltore G. (avv. Cossu).**

**Demansionamento – Risarcimento del danno alla professionalità – Quantificazione e criteri per la relativa determinazione.**

*Il demansionamento non può essere giustificato con la libertà d'impresa, garantita dall'art. 41 Cost., trovando essa un limite nell'art. 2103 c.c. che tutela diritti dei lavoratori di pari livello costituzionale. Ai fini della quantificazione del danno alla professionalità, il giudice può valutare equitativamente la particolare gravità del comportamento aziendale, in relazione all'anzianità di servizio, al ruolo apicale ricoperto dalla lavoratrice ed al carattere ritorsivo del provvedimento (la Cassazione ha confermato, per il caso di specie, il risarcimento nella misura del 70% della retribuzione percepita dalla lavoratrice nel periodo di demansionamento e rigettato la richiesta aziendale di riduzione entro il 50%).*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza del 6.5.2002 la Corte di Appello di Torino rigettava l'appello principale proposto da B.B. s.r.l. nei confronti di AGRICOLTORE G. avverso sentenza del Tribunale della medesima città ed accoglieva un capo dell'appello incidentale.

Osservava in motivazione in ordine all'appello principale sulla dequalificazione della lavoratrice, che era passato in giudicato, che l' Agricoltore sino al gennaio 1998 aveva svolto compiti di dirigente preposta al settore amministrativo con ampi poteri di rappresentanza dell'azienda, mentre successivamente era stata sostituita da tal S. ed aveva svolto in sottordine al predetto compiti limitati alla redazione di procedure per la certificazione ISO, con retrocessione nella scala gerarchica a mansioni impiegate in sottordine. In ordine alla quantificazione del danno alla professionalità osservava che la chiesta riduzione della quantificazione equitativa del danno dal 70 al 50 % delle retribuzioni era infondata in relazione alla particolare gravità della dequalificazione operata, del ruolo apicale in precedenza ricoperto, nonché del carattere ritorsivo del demansionamento.

Del pari infondato era il motivo che censurava l'applicazione degli scatti di anzianità nella determinazione delle differenze stipendiali negli ultimi cinque anni, perché essendo prescritti i crediti anteriori si doveva ritenere del pari prescritto il diritto alla maggiore anzianità. Riteneva la Corte che l'anzianità è un fatto, e non un diritto, e come tale non soggetto a prescrizione. In ordine alla domanda di danno biologico condivideva gli accertamenti del consulente che aveva accertato che il disturbo psichico di cui l'Agricoltore aveva sofferto dal 1998 al 2000 era dipendente dal demansionamento e rigettava il motivo che contestava il nesso di causalità.

In ordine al capo dell'appello incidentale, avente per oggetto l'assorbimento nella retribuzione della qualifica dirigenziale del superminimo erogato nella qualifica impiegatizia, rilevava che la correlazione ad un titolo diverso ed autonomo del superminimo non era provata. Per contro non dovevano essere assorbiti nella retribuzione altre voci corrisposte a titolo risarcitorio, non avendo l'Agricoltore l'onere di dimostrare che esse erano corrisposte al titolo indicato in busta paga, riteneva pertanto non assorbibili le voci corrisposte per rimborsi spese e trasferte per l'ammontare complessivo di € 8.336,90 e condannava il datore di lavoro al pagamento anche di questa somma. Riteneva invece infondata la pretesa di calcolo del t.f.r. anche sulle differenze retributive prescritte, rilevando che l'accantonamento è previsto dall'art. 2120 c.c. sulle somme dovute e tali non erano quelle prescritte.

Propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi la B., resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi la Agricoltore, cui resiste con controricorso la B. . Le parti hanno presentato memorie.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

I ricorsi avverso la medesima sentenza vanno riuniti a sensi dell'art.335 c.p.c..

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. in rel. all'art.41 della Cost. ed il vizio della motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), la B. contesta la dequalificazione dell'Agricoltore rilevando che, da un lato non vi era stato un accertamento delle nuove mansioni della dipendente al fine di accertare se esse fossero dequalificanti, e dall'altro che al S. erano state affidate mansioni più vaste di quelle rivestite dall'Agricoltore e che la facoltà di assumere nuovi dipendenti costituisce un aspetto della libertà di impresa

costituzionalmente garantita.

Le censure sono infondate. Non è censurabile sul piano logico e giuridico la motivazione che ha accertato la dequalificazione. In ordine alle mansioni precedenti la Corte territoriale ha ritenuto che si era formato il giudicato sull'accertamento che esse avevano livello di dirigente con preposizione a tutto il settore amministrativo dell'impresa. Quanto alle successive, la Corte ha rilevato che fu affidato all'Agricoltore un compito limitato, non dirigenziale né direttivo, da svolgere alle dipendenze del S. che l'aveva sostituita nella direzione amministrativa dell'impresa. La dequalificazione, come privazione delle mansioni dirigenziali, accertata dai giudici di merito appare incontestabile. Il demansionamento non può essere giustificato con la libertà di impresa, garantita dall'art. 41 Cost., trovando essa un limite nell'art.2103 c.c. che tutela i diritti dei lavoratori di pari livello costituzionale.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2103 c.c., il vizio di motivazione e l'iniquità della liquidazione equitativa, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia precisato le ragioni per le quali il demansionamento sarebbe di particolare gravità, eccipisce quindi l'assoluta iniquità della liquidazione in contrasto con la consolidata giurisprudenza che ha valutato al massimo nel 50% della retribuzione il danno da demansionamento e richiama il precedente della sentenza della Cassazione n. 3341 del 1996 invocando una liquidazione non superiore al 50%.

Le censure sono infondate.

Il ricorrente non precisa in cosa consista la pretesa violazione degli artt. 2103 e 1226 c.c. sicché questo profilo del motivo va ritenuto inammissibile perché generico.

Il vizio di omessa motivazione della liquidazione equitativa è insussistente perché la sentenza impugnata, come risulta dal brano riportato a pag. 16 del ricorso, motiva sulla gravità della dequalificazione in relazione all'anzianità di servizio, al ruolo apicale dalla stessa ricoperto e sul carattere ritorsivo del demansionamento. La idoneità di queste ragioni a sorreggere la liquidazione non è contestata sul piano logico e giuridico.

L'iniquità della valutazione equitativa non costituisce ex art.360 c.p.c. motivo di ricorso per cassazione. I precedenti di legittimità invocati non stabiliscono criteri generali per la valutazione equitativa ma si limitano a verificare la logicità, la giuridicità dei criteri seguiti, che nella specie non sono specificamente contestati.

Infine la sentenza citata, come risulta dalla lettura del brano riportato, si limita a negare che, oltre al risarcimento, il lavoratore possa ricevere una ulteriore somma pari alle retribuzioni del periodo di demansionamento. Sul piano logico e giuridico il danno da demansionamento, che *"consiste nella compromissione peggiorativa della c.d. capacità di concorrenza dell'individuo rispetto ad altri soggetti dei rapporti sociali ed economici"*, cfr. Cass. n. 13266 del 1992, trova solo uno dei parametri di valutazione nella retribuzione spettante al lavoratore. Ma esso in astratto potrebbe anche superare le retribuzioni del periodo di riferimento, come in un caso quale quello in esame, nel quale al mancato riconoscimento della qualifica di dirigente per le mansioni di direttrice amministrativa per lunghi anni svolta è seguita l'adibizione a mansioni impiegate non direttive, vicenda che ha inciso sul *curriculum* della lavoratrice rendendo difficili le sue possibilità di assunzione da altra impresa con mansioni di dirigente.

Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2077 e 2099 c.c. ed il vizio di motivazione nonché l'iniquità dei conteggi delle differenze retributive, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che l'Agricoltore riceveva una retribuzione superiore a quella contrattuale.

La censura, a prescindere dalla singolarità della prospettazione della iniquità di un conteggio, è inammissibile perché la sentenza impugnata, detraendo dai minimi retributivi del dirigente l'intera retribuzione ricevuta, compresi i superminimi, ha tenuto conto di essi, quindi difetta il requisito della soccombenza sul punto.

Con l'ultimo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di legge ed il vizio di motivazione, la ricorrente censura la sussistenza del diritto al danno biologico, premesse considerazioni sulla natura del c.d. *mobbing*, escludeva che nel caso in esame esso ci fosse stato e lamentava comunque che la misura della liquidazione in aggiunta alle altre somme liquidate.

La censura è infondata in quanto la sentenza impugnata non ha accertato la sussistenza di un comportamento dolosamente persecutorio di *mobbing*, ma di un demansionamento in modalità definite dal primo giudice *brutali*, ed ha collegato, in base agli accertamenti del CTU, la temporanea malattia psichica di cui ha sofferto l'Agricoltore, a detto comportamento illegittimo. Il rilievo che alla ricorrente siano state liquidate altre somme per titoli diversi non

esclude che essa debba essere risarcita anche per questo danno, derivante da illecito contrattuale del datore di lavoro né incide sulla misura del risarcimento, che peraltro non è specificamente contestata.

Passando all'esame del ricorso incidentale, con l'unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso il diritto al computo del t.f.r. sulle retribuzioni da dirigente nel periodo per il quale sono state ritenute prescritte le differenze retributive.

Il motivo è fondato. Ha ritenuto questa Corte: *"Il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da attestata data decorre il termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarne l'ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del t.f.r. e non come componenti del relativo diritto"*(Cass. n. 11470 del 1997).

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata per nuovo esame al giudice indicato nel dispositivo. Allo stesso giudice si demanda anche di provvedere sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q. M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla corte di Appello di Milano.

Così deciso in Roma il 3 febbraio 2005 (depositata in Cancelleria il 2.3.2005)

\*\*\*\*\*

Riportiamo di seguito la nota alla sentenza redatta da un collaboratore redazionale della Rivista "Mass. Giur. Lav." (n. 5/2005, p. 359), di proprietà dell'organizzazione di tendenza imprenditoriale Confindustria, in quanto ci è sembrato di riscontrarvi (a differenza di altri, in precedenza) alcuni tratti di obiettività, quantunque presumibilmente indotti - a nostro avviso - dalla opportunità o impossibilità oramai di disconoscere l'orientamento prevalente della Cassazione e della Corte costituzionale in tema di danno alla professionalità (pur nel contrasto tra giurisprudenza minoritaria regressiva e giurisprudenza prevalente progressiva, per dirimere il quale sono state interessate le Sezioni unite, non ancora pronunciate).

## NOTA

### **Il danno da dequalificazione: prosegue, con qualche reticenza, il nuovo corso della Corte di Cassazione**

**1.** - La sentenza della Corte di Cassazione qui in commento si segnala, al di là della inevitabile frammentarietà imposta dal riferimento ai numerosi e diversi motivi di ricorso proposti dalle parti in via principale ed incidentale, per l'affermazione esplicita o implicita di alcuni principi di diritto in materia di danno alla

professionalità, che, come tasselli non secondari, vanno ad inserirsi nel quadro della complessiva ricostruzione esegetica che, relativamente al più ampio tema del danno alla persona, va emergendo nella giurisprudenza della Suprema Corte (1), a ciò sollecitata dall'intenso contenzioso giunto al suo vaglio.

L'occasione è data da una fattispecie di «demansionamento» o meglio di lesione del bene della professionalità, giuridicamente rilevante ex art. 2103 c.c., accertata in punto di fatto nella fase del merito in ragione del ritenuto carattere deteriore della collocazione nella gerarchia aziendale di un dipendente che, preposto con funzioni valutate di livello dirigenziale ad un settore dell'impresa, si era trovato poi a svolgere nel medesimo settore mansioni di natura direttiva in sottordine ad altro dirigente cui erano state affidate le sue originarie funzioni.

Ebbene, sul punto, la Corte, pur non mancando di rilevare in linea di principio che il demansionamento non può essere giustificato con la libertà di impresa, garantita dall'art. 41 Cost., trovando essa un limite nell'art. 2103 c.c. che tutela i diritti dei lavoratori di pari livello costituzionale, si è pronunciata nel senso che il relativo accertamento compiuto nel giudizio di merito non è censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della congruità logica e giuridica della motivazione.

**2.** - Parimenti incensurabile in sede di legittimità la Corte ha ritenuto il ricorso al criterio equitativo e la valutazione a questa stregua operata dalla pronunzia di merito ai fini della determinazione del risarcimento del danno conseguente, commisurato ad una percentuale della

retribuzione — nella specie elevata dal giudice d'appello dal 50 al 70 per cento — complessivamente percepita nel periodo del demansionamento, ribadendo, peraltro, il limite della correttezza logica e giuridica dell'iter argomentativo espresso nella motivazione della sentenza, qui ravvisata in ragione dell'ancoraggio della valutazione dell'entità del danno, anche sotto il profilo della maggior gravità annessa alla dequalificazione rispetto al giudice di prime cure, all'anzianità di servizio, al ruolo apicale rivestito dal dipendente, al carattere ri-torsivo del demansionamento.

**3.** - Ma ciò che più rileva è quanto la Corte espressamente non dichiara circa il convincimento dalla stessa maturato nel senso che al fatto stesso della dequalificazione professionale comunque si ricollega un danno risarcibile (2), del quale, non si dice se da ritenersi sussistente *in re ipsa* ovvero da provare anche attraverso mere presunzioni, ma si afferma debba essere quantificato, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. (3), secondo il parametro della retribuzione percepita nel periodo del demansionamento. La ritenuta sussistenza in ogni caso di un danno risarcibile si desume dal principio di diritto appreso sancito per cui la rilevanza a fini risarcitori della dequalificazione è tale da superare il riferimento al predetto parametro della retribuzione percepita nel periodo del demansionamento per fondare il diritto del lavoratore a conseguire, sempre a titolo risarcitorio, una somma aggiuntiva destinata a indennizzare il danno da demansionamento sotto il profilo ulteriore «della compromissione peggiorativa della ed. capacità di concorrenza dell'individuo rispetto ad altri soggetti dei rapporti sociali ed economici». L'affermazione, infatti, riflette chiaramente l'orientarsi della Corte nel senso della concorrente risarcibilità della dequalificazione in sé e della compromissione della capacità di concorrenza dell'individuo, che dalla prima può eventualmente, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, derivare, entrambe riguardate come danno conseguenza, in una prospettiva di assoluta assimilazione concettuale ricavata dall'espressione utilizzata in motivazione per cui il danno da demansionamento «consiste» in quella compromissione.

**4.** - Il carattere implicito di tali pur rilevanti posizioni fa sì che la Corte eviti pure di confrontarsi con l'orientamento decisamente restrittivo che pure trova accoglimento nella stessa Sezione lavoro, al punto da sollecitare il già preannunciato intervento delle Sezioni Unite, e che risulta espresso nei suoi termini più compiuti nella sentenza n. 16792 dell'8 novembre 2003 (4), ove si legge «L'assegnazione dei dipendenti a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie del loro livello contrattuale non determina di per sé un danno risarcibile ulteriore rispetto a quello costituito dal trattamento retributivo inferiore cui provvede in funzione compensatoria, l'art. 2103 c.c., il quale stabilisce il principio della irriducibilità della retribuzione nonostante l'assegnazione e lo svolgimento di mansioni inferiori e meno pregiate di quelle già attribuite, giacché deve escludersi che ogni modificazione delle mansioni in senso riduttivo comporti una automatica dequalificazione professionale, connotandosi quest'ultima, per sua natura, per l'abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con una sottoutilizzazione delle sue capacità e una conseguenziale apprezzabile menomazione — non transeunte — della sua professionalità, nonché con perdita di *chance* ovvero di ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno; ne consegue che grava sul lavoratore l'onere di fornire la prova, anche attraverso presunzioni, dell'ulteriore danno risarcibile, mentre resta affidato al giudice del merito — le cui valutazioni, se sorrette da congrua motivazione, sono incensurabili in sede di legittimità — il compito di verificare di volta in volta se, in concreto, il suddetto danno sussista, individuandone la specie e determinandone l'ammontare, eventualmente con liquidazione in via equitativa».

Anzi, la Corte finisce per dare per scontato anche il riferimento all'orientamento cui la pronuncia in commento deve ascriversi, orientamento in base al quale, viceversa, «il comportamento del datore di lavoro, che demansiona o lascia in condizione di inattività per lunghissimo tempo un dipendente, non solo viola la norma di cui all'art. 2103 c. c., ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza; tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual'è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo e tale lesione produce automaticamente un danno (non economico ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), anche se determinabile necessariamente solo in via equitativa» (5).

**5.** - Manca, altresì, dal momento che la stessa Corte ne ha escluso nella fattispecie la

rilevanza, pur prospettata da parte ricorrente, una precisa presa di posizione sui rapporti tra danno alla professionalità e danno biologico, presi in considerazione soltanto per rilevare come il diritto al risarcimento del danno professionale non escluda la ricorrenza di analogo diritto al risarcimento ove alla lesione della professionalità sia causalmente correlato altro specifico danno all'integrità psicofisica del lavoratore e perciò soltanto sotto il profilo della concorrente indennizzabilità del danno biologico nella sua componente correlata alla tutela della salute.

Senonché la stretta connessione così ammessa anche con il danno biologico, ancora sulla base della configurazione del danno alla professionalità come danno conseguenza (sicché il pregiudizio psicofisico viene a costituire solo una manifestazione peculiare e più intensa del pregiudizio che di per sé riviene dalla lesione della professionalità), depone nel senso della ritenuta attrazione del danno da dequalificazione nell'area del danno non patrimoniale.

**6.** - Sotto tale profilo la pronunzia in commento si allinea ad altra di recente resa dalla Corte di Cassazione (6) che *ex professo* affronta tale aspetto concludendo nel senso che il danno alla professionalità attiene alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto dall'art 2 della Costituzione, avente ad oggetto il diritto fondamentale del lavoratore alla esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro secondo le mansioni e con la qualifica spettategli per legge o per contratto, con la conseguenza che i provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto vengono immancabilmente a ledere l'immagine professionale, la dignità personale e la vita di relazione del lavoratore, sia in termini di autostima e di eterostima nell'ambiente di lavoro ed in quello socio familiare, sia in termini di perdita di *chances* per futuri lavori di pari livello, determinando danni ri-conducibili nell'ambito del danno non patrimoniale.

E per questa via la pronunzia medesima va a iscriversi nell'orizzonte concettuale che fa da sfondo all'opera di recente intrapresa dalla giurisprudenza di legittimità (7) di rielaborazione *ab imis* del tema del danno alla persona.

Una rielaborazione tutta imperniata su una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per la quale il danno non patrimoniale è comprensivo del danno biologico, inteso come lesione dell'integrità psicofisica della persona, del danno morale, tradizionalmente inteso come sofferenza psichica e patema d'animo sopportati dal soggetto passivo dell'illecito, e della lesione di interessi costituzionalmente protetti.

L'orientamento è motivato in base al rilievo per cui nel vigente ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione, che all'art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensivo di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona, che non si esaurisca nel danno morale e che non sia correlato alla qualifica di reato del fatto illecito *ex art. 185 c.p.*, correttamente ritenendosi che a fronte di tali comportamenti pregiudizievoli debba operare, in aggiunta o in alternativa ai rimedi avverso l'inadempimento, un giudizio di disvalore sociale che assuma rilevanza giuridica oltre il tradizionale ambito penalistico della salvaguardia delle regole fondamentali della convivenza civile, e legittimi un intervento sanzionatorio fondato sull'applicazione della medesima pena civile del risarcimento del danno, per la cui liquidazione, stante il difetto della caratteristica della patrimonialità, unica forma possibile si rivela essere il ricorso al criterio equitativo, da ritenersi pertanto insito nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento non destinato a reintegrare una diminuzione patrimoniale ma a compensare di un pregiudizio non economico. **E si tratta di un orientamento pienamente condivisibile nella misura in cui**, nel sancire la risarcibilità di ogni forma di aggressione alla sfera degli interessi personali dell'individuo, anche eccedenti la dimensione patrimoniale, come appunto l'interesse alla conservazione della professionalità se riguardata quale forma di esplicazione di sé nel contesto sociale ed economico di riferimento, **innesca una tendenza alla generalizzazione della tutela della personalità che vale a conformare l'ordinamento positivo al valore universale della persona e della dignità umana**, spostando la rilevanza delle pur plausibili e necessarie differenziazioni, indotte non soltanto dalle peculiari caratteristiche del caso concreto ma, altresì, dalla storia personale del soggetto lesa, sul terreno più agevole, perché meno compromettente sul piano dei principi, della determinazione della misura del risarcimento spettante (8).

**Nicola De Marinis** *Docente a contratto di diritto del lavoro- Università di Viterbo*

#### Sottonote

(1) Il riferimento è alle note sentenze della Corte di Cassazione, 31 maggio 2003 n. 8827 e n. 8828 in «*Foro it.*» 2003,1, 2273, con nota di LA BATTAGLIA, NAVARRETTA, da cui ha preso le mosse il ricordato



processo di revisione del tema del danno alla persona, avallato successivamente dalla Corte costituzionale con la decisione interpretativa di rigetto della questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.c. resa in data 11 luglio 2003, n. 233, *ibidem* 2003,1,2201, con nota di NAVARRETTA (vedi anche in [www.judicium.it](http://www.judicium.it) la nota critica di GAZZONI, *L'art. 2059 c.c. e la Corte Costituzionale: la maledizione colpisce ancora*) e recepito dalla Corte di Cassazione pen. sez. 4<sup>a</sup> con la sentenza 22 gennaio 2004, n. 2050, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com) con nota di CENDON, *Caso Barillà: perché si al danno esistenziale secondo la Cassazione penale*. Si conformano all'orientamento espresso nelle richiamate pronunzie le successive decisioni della Corte di Cassazione, 27 aprile 2004, n. 7980, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), e dalla stessa Corte 26 maggio 2004, n. 10157, in [dirittolavoro.altervista.org](http://dirittolavoro.altervista.org), con nota di MEUCCI, *Il danno alla professionalità è di natura non patrimoniale cioè esistenziale*, relativa allo stesso tema del danno alla professionalità di cui alla sentenza in commento. *Contro* Cass. 28 maggio 2004, n. 10361, *ibidem*, secondo cui «Il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a determinare la dequalificazione del dipendente stesso, deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunci il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 ex. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito sul punto in quanto il giudice, invece di verificare se il prestatore di lavoro aveva nella specie provato, conformemente all'onere probatorio da cui era gravato, il danno ed il nesso di causalità con l'inadempimento datoriale, aveva affermato che al demansionamento professionale andava riconosciuta una indubbia dimensione patrimoniale, suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, pur in mancanza della dimostrazione di un effettivo pregiudizio)».

(2) Analogo orientamento interpretativo era sostenuto da un cospicuo filone giurisprudenziale anche antecedentemente al processo di revisione di cui si è fatto cenno nella nota che precede, filone per il quale vedi Cass. 18 ottobre 1999, n. 11727 in questa rivista 1999,1361, con nota di PAPALEONI, *Sul risarcimento del danno da dequalificazione professionale del lavoratore*; Cass. 6 novembre 2000, n. 14443, in «Ardi, civ.» 2001, 180; Cass. 2 gennaio 2002, n. 10, in questa rivista 2002,430, con nota di BRUZZONE, *Forzata inattività, lesione della professionalità ed onere probatorio*.

(3) Su tali aspetti vedi Cass. 2 gennaio 2002, n. 10, cit., ed ivi ampi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali nonché, da ultimo, Cass. 29 aprile 2004, n. 8271, in [www.studiolegaleriva.it](http://www.studiolegaleriva.it), che in questi termini delinea l'attuale assetto della problematica: «In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 c.c., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno in base agli elementi di fatto relativi alla durata della qualificazione e delle altre circostanze del caso concreto, potendo procedere ad una autonoma valutazione equitativa del danno, rispetto alla quale non ostano né l'eventuale insuccesso di una c.t.u. disposta al fine di quantificarlo in concreto alla luce di criteri *lato sensu* oggettivi, né l'eventuale inidoneità e/o erroneità dei parametri risarcitori indicati dal danneggiato dovendosi, per converso, ritenere contraria a diritto un'eventuale decisione di *non liquet*, fondata, appunto, sull'asserita inadeguatezza dei criteri indicati dall'attore o sulla pretesa impossibilità di individuarne alcuno, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente acclarato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità di una richiesta risarcitoria relativa ad una *certa res lesiva*».

(4) La si veda in «Fòro it. - Rep.» 2003, voce *Lavoro (rapporto)*, 1440, n. 987. Nello stesso senso Cass. 11 agosto 1998, n. 7905, in questa rivista 1998,90.

(5) Così testualmente Cass. 2 gennaio 2002, n. 10, cit.

(6) Si tratta di Cass. 26 maggio 2004, n. 10157, cit.

(7) A riguardo vedi le citazioni alla nota 1.

(8) La sentenza reca un ulteriore principio di diritto alla stregua del quale la Corte si è pronunziata sul motivo di ricorso incidentale proposto avverso il capo della decisione di merito recante il rigetto della domanda di ricalcolo del t.f.r. su una base di computo comprensiva delle differenze retributive per le quali, in ragione dell'intervenuta prescrizione quinquennale, il diritto alla corresponsione risultava estinto. La Corte ha accolto l'impugnazione incidentale, ritenendo sussistere il diritto al ricalcolo del t.f.r. sulla base della propria precedente giurisprudenza secondo cui «il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, cosicché concorrono a determinare l'ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del t.f.r. e non come componenti del relativo diritto» (cfr. Cass. 18 novembre 1997, n. 11470, in «Fòro it. - Rep.» 1997, voce *Lavoro (rapporto)*, 1356, n. 1884).